

Compagnia dei Curiosi A.P.S.

Corso Europa 33/5 – 17025 Loano SV

Codice Fiscale: 9004605 009 3

Verbale di Assemblea Straordinaria del 24 marzo 2022

In data 24 marzo 2022, alle ore 19.00, in videoconferenza con collegamento sulla piattaforma zoom, si è riunita l'Assemblea della Compagnia dei Curiosi Associazione di Promozione Sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamento dello Statuto Sociale ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa adottata dalla Riforma del Terzo Settore (Dlgs. 117/17) così come richiesto dall'ufficio iscrizione al RUNTS tenuto dalla Regione Liguria;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *signor Alessandro Forno*, che constata la presenza di n. 9 soci (su 11 totali) aventi diritto al voto (di cui n. 6 dei quali presenti sulla piattaforma zoom e n. 3 per delega) nelle persone di:

- Forno Alessandro e Sgarlato Alfredo (in qualità rispettivamente di presidente e segretario dell'assemblea), Ussaro Lino, Campana Lucia (avente delega dell'associata Maggi Monica), Campana Anna Rita (avente delega dell'associato Nodari Franco), Di Bernardo Emanuela (avente delega dell'associato Massolo Silvio),

dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione

ai sensi dell'art. 14 dello statuto.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare il primo punto all'ordine del giorno.

Sulla scorta delle criticità rilevate dall'ufficio della Regione Liguria nell'istanza di iscrizione al RUNTS il Presidente evidenzia la necessità di portare le seguenti n. 2 modifiche statutarie come di seguito illustrato:

1) all'articolo 23 comma 3 si propone di procedere alla cancellazione la parte del comma relativo alla cooptazione:

23.3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo ^{*1*} provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

^{*1*} ... convocherà in via d'urgenza un'apposita assemblea per deliberare l'elezione di nuovi consiglieri sostitutivi a quelli cessati.

2) all'art. 25 comma 2 di procedere ad aggiungere l'obbligatorietà di iscrizione all'art. 2397 dei componenti dell'organo di controllo:

25.2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ^{*2*}

^{*2*}... a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'albo di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Di seguito vengono quindi riproposti i nuovi commi dello statuto dopo gli aggiornamenti di cui sopra:

23.3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo convocherà in via d'urgenza un'apposita assemblea per deliberare l'elezione di nuovi consiglieri sostitutivi a quelli cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

25.2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'albo di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Si procede a questo punto alla lettura, articolo per articolo del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione precedente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione ponendo in votazione palese, attraverso un giro di interventi, lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30.

Il Presidente

[Firma]

Il Segretario Verbalizzante

[Firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

UFFICIO TERRITORIALE DI ALENÇA

Registrato il 28 MAR. 2022 n° 532

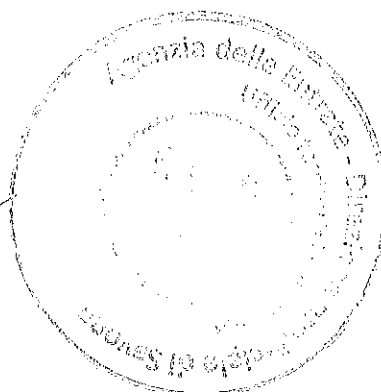
Serie 3 col pagamento di Euro ESANTO

Il funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO

Renata Nocera

[Firma]



"Compagnia dei Curiosi Associazione di Promozione Sociale"

Titolo I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Denominazione, sede, durata

1.1. E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito indicato CTS) e delle norme del codice civile, con sede in Loano (SV), l'Associazione non riconosciuta "Associazione culturale Compagnia dei Curiosi" Ente del Terzo Settore (di seguito indicata come Associazione) che assumerà la denominazione di **"Compagnia dei Curiosi Associazione di Promozione Sociale"**, in breve **"Compagnia dei Curiosi A.P.S."** successivamente alla sua avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; essa potrà costituire uffici anche in altre località.

1.2. Lo spostamento della sede sociale nell'ambito del Comune non dà luogo a modifica statutaria.

1.3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi Sociali

2.1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli enti associativi.

2.2. L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore a sette (persone fisiche) e da Associazioni di Promozione Sociale; persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

In particolare l'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/2017, opera nel seguente settore così come individuato dalle relative lettere del succitato articolo:

lett. i): **"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"**.

2.3. Scopo dell'associazione è in particolare:

- 1) promuovere iniziative e attività culturali, artistiche e ricreative volte alla diffusione della cultura musicale, teatrale, delle arti figurative e letterarie e di tutte le forme d'espressione artistiche senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili al fine di contribuire allo sviluppo culturale e civile di tutti i cittadini, ad una sempre maggior diffusione dello sviluppo democratico, del reciproco rispetto e della solidarietà nei rapporti individuali e tra i popoli;
- 2) promuovere ed organizzare il "Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana-Festival Suoni della Tradizione";
- 3) promuovere iniziative e attività culturali volti alla valorizzazione del viaggio, inteso come momento di crescita personale attraverso la conoscenza di luoghi, storie e culture;
- 4) contribuire allo sviluppo delle idee di pace, giustizia, nonviolenza, solidarietà e promuovere una cultura della pace e il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze esistenti tra le persone e tra i popoli;
- 5) promuovere iniziative per la diffusione della tutela e valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico e culturale a favore di stili di vita, di produzione e di consumo improntati all'eco-sviluppo;
- 6) promuovere la pratica e la difesa delle libertà civili e dei diritti soggettivi sia individuali, sia collettivi, sia delle minoranze e contribuire nella maggior misura possibile ad attuare il principio d'eguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione della repubblica Italiana;

ALCANTARA

- 7) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- 8) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura e la conoscenza come un bene per la persona e un valore sociale;
- 9) promuovere iniziative tese a favorire l'integrazione sociale tra culture differenti e il benessere fisico e psicofisico delle persone;
- 10) mettere a disposizione della cittadinanza strutture e spazi culturali e sociali, gestendoli sulla base di specifici accordi con le istituzioni pubbliche.

Art. 3 – Attività istituzionali

3.1. L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente svolge attività di utilità sociale e per il conseguimento degli scopi statuari si propone:

- 1) di reperire una rete di spazi, locali e strutture nei quali promuovere e organizzare concerti, eventi, rassegne, festival anche in collaborazione con enti ed associazioni aventi intendimenti affini;
- 2) di promuovere, organizzare e gestire eventi artistici, culturali, turistici e sportivi, concerti e rassegne, corsi, manifestazioni, mostre, convegni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento e/o di formazione professionale, premi, produzioni audio-visive, formazioni stabili e non di musica vocale e/o strumentale e di teatro me quant'altro sia inerente al raggiungimento degli scopi associativi, anche attraverso contatti e collaborazioni con enti pubblici per l'utilizzo di fondi e sovvenzioni stanziati per le attività culturali e sociali;
- 3) di promuovere e organizzare iniziative (convegni, conferenze, mostre mercato, degustazioni, visite guidate, punti informativi) volte alla valorizzazione dei territori (beni architettonici, beni ambientali e culturali), delle culture tradizionali e dell'enogastronomia;
- 4) di dar vita ad un centro culturale e ricreativo nel quale organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo non solo dei soci, ma di tutti i cittadini;
- 5) di svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali, testi musicali, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, e di qualsiasi opera a stampa a carattere culturale, sociale e politico, purché attinente o rispecchiante lo scopo sociale;
- 6) di organizzare, produrre e gestire manifestazioni e spettacoli di carattere divulgativo per bambini e ragazzi;
- 7) di ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- 8) di favorire la creazione di forme consortili tra associazioni, circoli ed altre organizzazioni democratiche;
- 9) di fornire la propria collaborazione o richiedere apporti esterni per lo sviluppo delle iniziative oggetto dello scopo sociale. In particolare potrà iscriversi ad altre associazioni con scopo affine o complementare e collaborare con le stesse a seguito di delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo;
- 10) di avanzare proposte agli Enti Pubblici, partecipando attivamente e con metodo democratico all'amministrazione decentrata e all'amministrazione autonoma del potere locale, attraverso la costituzione di comitati di quartiere o di circoscrizione;
- 11) di avanzare proposte a enti scolastici per una adeguata programmazione culturale sul territorio.

3.2. Per meglio perseguire le sue finalità, l'associazione nello svolgimento delle sue attività può instaurare ogni forma di collegamento e collaborazioni con Enti Pubblici e/o Privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

3.3. L'associazione può altresì svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati.

3.4. L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, può compiere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

apposito Decreto Ministeriale e/o da leggi specifiche vigenti al momento. La loro eventuale individuazione e realizzazione sarà operata dall'organo direttivo attraverso specifiche deliberazioni.

3.5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di Raccolta Fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

4.1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

4.2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Il numero minimo di associati non potrà scendere al di sotto delle sette unità. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5 - Associati

5.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto e i regolamenti.

5.2. All'Associazione possono aderire tutti, anche coloro che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età (debitamente rappresentati secondo legge), senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, d'opinione politica, di convinzioni filosofiche, di condizioni personali e sociali, purché non sussista contrasto con l'art. 2 del presente Statuto.

5.3. I soci si dividono in:

- soci fondatori (sono quelli che hanno partecipato alla fondazione dell'associazione);
- soci onorari (sono coloro che con unanime consenso dell'assemblea sono ritenuti meritevoli di tale distinzione per il prestigio che apportano con il loro nome all'associazione);
- soci effettivi (sono coloro che vengono ammessi a far parte dell'associazione successivamente alla fondazione: se persone giuridiche o enti intervengono alle assemblee nelle persone dei loro legali rappresentanti).

La divisione degli aderenti all'associazione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'associazione così come stabilito al punto 4.2. del presente Statuto.

5.4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5.5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

6.1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda dev'essere precisato:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero telefonico del richiedente;
- 2) dichiarazione incondizionata d'attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa;
- 3) data e sottoscrizione siglata in presenza di almeno due soci proponenti.

Tutti i requisiti di cui sopra sono richiesti a pena di nullità della domanda d'ammissione.

6.2. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6.3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

6.4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) partecipare in modo continuativo alla vita associativa escludendo ogni carattere di temporaneità fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 8 del presente statuto (cause di cessazione);
- c) essere informati di tutte le attività e le iniziative dell'Associazione;
- d) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e) esaminare i libri sociali.

7.2. Al fine di esercitare il diritto di cui alla lettera e) relativo al punto precedente, l'associato deve presentare apposita istanza scritta e motivata al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di un consigliere senza poterne asportare copia (fotostatica, fotografica, ecc.) in alcun modo.

7.3. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di elettorato attivo e passivo che è disciplinato dall'art. 15, commi 2 e 3, del presente Statuto.

7.4. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) versare le quote straordinarie deliberate dagli organi sociali ad integrazione della cassa sociale;
- e) intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

7.5. Le quote e i contributi associativi non sono: rimborsabili, rivalutabili e/o trasferibili.

Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

8.1. La qualità di associato si perde per:

- a) morte;
- b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta senza obbligo di motivazione, al Consiglio Direttivo che ha il dovere di accoglierle. Il recesso ha effetto immediato;
- c) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

8.2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- b) persistenti violazioni degli obblighi statuari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
d) aver arrecato, in qualunque modo, danni materiali o morali all'Associazione.

8.3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

8.4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III Norme sul volontariato

Art. 9 – Dei volontari e dell'attività di volontariato.

9.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta e in modo non occasionale svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

9.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

9.4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

9.5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

9.6. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Dei volontari e delle persone retribuite.

10.1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

10.2. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in ogni caso nel rispetto dei limiti imposti dal successivo art. 36 dello stesso Decreto.

Titolo IV Organi sociali

Art. 11 – Organi dell'Associazione.

11.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo; il Vicepresidente; il Segretario; il Tesoriere;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del CTS;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del CTS.

11.2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 – L'assemblea (ordinaria e straordinaria) degli associati: composizione, convocazione e funzionamento.

12.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

12.2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non possono essere delegati i Consiglieri e il Presidente.

12.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

12.4 L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

12.5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

12.6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

12.7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

12.8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

13.1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del CTS;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del CTS;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- è
e
il
o
a
la dip
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

13.2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

13.3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum.

14.1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

14.2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 15 – L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) degli associati: regole di voto.

15.1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

15.2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare comunque all'Assemblea senza diritto di voto (né di elettorato attivo e/o passivo), e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

15.3. All'associato minorenni sarà riconosciuto automaticamente il diritto di voto solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

15.4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

16.2. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

16.3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ai sensi dell'art. 2383 del codice civile.

16.4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Gli stessi possono essere rieletti per un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui vi sia totale assenza di candidature da parte di altri soci. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

16.5. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate e autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

17.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

17.2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

17.3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

17.4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

17.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

17.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

17.7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo.

18.1. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. E' investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e si occupa degli adempimenti successivi collegati agli stessi;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale all'interno della relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa eventualmente individuando e promuovendo nuove attività da quelle di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

18.2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19 – Il Presidente: poteri e durata in carica.

19.1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

19.2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

19.3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

19.4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

19.5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

19.6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20 – Il Vice Presidente

20.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. All'interno dei Consigli Direttivi formati da un numero massimo di 3 (tre) membri la carica di Vice Presidente è ricoperta dal Segretario.

Art. 21 – Il Segretario

21.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 22 – Il Tesoriere

22.1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 23 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

23.1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c. 3, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto;
- e) mancato intervento per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo.

23.2. Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente. I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

23.3. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o

di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo convocherà in via d'urgenza un'apposita assemblea per deliberare l'elezione di nuovi consiglieri sostitutivi a quelli cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

23.4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 24 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

24.1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

24.2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

24.3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

24.4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

24.5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

24.6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 – Competenze dell'organo di controllo.

25.1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

25.2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti a condizione che tutti i suoi componenti siano iscritti all'albo di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

25.3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26 – L'organo di revisione.

26.1. L'organo di revisione, qualora nominato, è monocratico, e viene eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il revisore deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

26.2. Il revisore rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

26.3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

26.4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

26.5. Il revisore deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 27 – Responsabilità degli organi sociali.

27.1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

27.2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

28.1. L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Fanno parte del patrimonio ricavi, rendite, entrate comunque denominate.

28.2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

28.3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 – Risorse economiche.

29.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e i contributi degli associati;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 – Bilancio di esercizio.

30.1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

30.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

30.3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 31 – Convenzioni.

31.1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Dlgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante.

31.2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Titolo VI

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 32 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

32.1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

32.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 33 – Controversie.

33.1. Per qualsiasi controversia tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, che dovessero derivare dallo Statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite a un arbitro unico (o collegio arbitrale), in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale. Farà fede, in maniera inappellabile, il giudizio della Camera Arbitrale tenuta presso la Camera di Commercio di Savona se istituita o in alternativa da un arbitro designato dal Presidente della stessa.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 34 – Norme di rinvio.

34.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

